



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale

## ***Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale***

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

### ***Delibera Presidenziale n.52 /20 del 05/08/2020***

**OGGETTO:** Art. 52, comma 4 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), di cui al D.lgs. n. 165/2001, come aggiornato alla data del 29.02.2020. Incarico temporaneo apicale di facente funzioni impartito con ordine di servizio n. 1 del 25 luglio 2018 ai dipendenti Sebastiano Blandino, Pierluigi Incastrone, Massimo Scatà.

### ***IL PRESIDENTE***

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

**Visto** il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

**Vista** la pianta organica vigente dell'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale;

**Visto** l'ordine di servizio n. 1 del 25.07.2018 impartito dal Segretario Generale pro tempore Ing. Carlo Guglielmi, con il quale, nella sua qualità di Capo della Segreteria Tecnica Operativa, nel rimodulare gli incarichi connessi alla nuova Pianta Organica, nelle more delle procedure concorsuali finalizzate alla strutturazione dell'Ente, assegnava a tre delle otto aree ( Area Amministrativo Contabile, Economato e Personale, Area Affari Generali, Area Demanio) nelle quali è suddivisa la nuova struttura dell'AdSP tre funzionari Quadri A in atto in servizio, meglio identificati in oggetto, quali incaricati apicali, posizione per la quale è prevista la Dirigenza in atto vacante;

**Considerato** che in esito a ciò, i citati funzionari hanno inoltrato al Segretario Generale *pro tempore* svariate richieste concernenti il riconoscimento delle differenze retributive spettanti in ragione delle attività di coordinamento assegnate, ritenute più complesse rispetto a quelle contrattualmente spettanti ai medesimi in ragione della posizione di Quadri A, alle quali il citato Capo della Segreteria Tecnica Operativa non dava riscontro;

**Considerato** che i citati Funzionari ritenevano ricorrere in giudizio per la rivendicazione delle citate differenze retributive, depositando - ciascuno a sostegno della propria aspettativa creditizia - apposito ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Siracusa, Settore Lavoro e Previdenza;

**Considerato** che in ragione dei decreti ingiuntivi depositati dai ricorrenti, ritenuti provvisoriamente esecutivi dal G.O., l'Avvocatura dello Stato di Catania, d'intesa con gli uffici dell'Ente, con nota prot. n. 38092 pervenuta in data 14.06.2019 ed introitata in pari data al protocollo dell'Ente n. 6632, rappresentava, in ragione della documentazione trasmessa dall'Ente, l'insussistenza dei requisiti utili e necessari per opporsi, ritenendo legittima e dovuta la corresponsione delle differenze retributive correlate all'incarico assegnato ai Funzionari ricorrenti con il citato ordine di servizio, fermo restando il permanere dell'inquadramento dei funzionari ricorrenti e le modalità di accesso alla dirigenza;

**Vista** la delibera n. 76/19 del 09.07.2019, con la quale si è proceduto a riconoscere ai Funzionari Quadri A in oggetto le differenze retributive riconducibili alla temporanea assunzione della mansione di Dirigenti facenti funzione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dirigenti titolari;

**Tenuto conto** che dalla verifica della documentazione agli atti è emerso che alla data di assunzione dell'ordine di servizio n. 01/2018 del 25.07.2018, il Segretario Generale pro tempore e l'Ufficio Personale non avevano ancora avviato le procedure concorsuali di strutturazione dell'AdSP, dalla quale decorre il "*...termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti...*", di cui all'art. 52, comma 4, del TUPI;

**Visto** il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, prot. n. n. 6731E-2020/SG del 24/06/2020, con la quale detto Organo Legale richiama la corretta applicazione dei limiti inerenti la temporanea assegnazione delle mansioni superiori, di cui all'art. 52 del T.U.P.I., e delle discendenti dovute differenze retributive, a pena di responsabilità personale del dirigente che ha disposto l'assegnazione suddetta;

**Considerato** che i tempi necessari alla predisposizione e definizione della documentazione amministrativa propedeutica all'indizione dei concorsi per la strutturazione dell'Ente si è protratta oltre il limite temporale consentito dalla norma richiamata dall'Organo Legale per la disciplina specifica del conferimento temporaneo di mansioni superiori;

**Considerato**, pertanto, che l'ordine di servizio n.1 del 25.07.2018, assunto dal SG pro tempore, sotteso al riconoscimento economico assunto con la conseguente Delibera Presidenziale n. 76/2019, non appare più coerente ai richiamati principi di legittimità, a pena di conseguenti pregiudiziali erariali per questa Amministrazione, come espressamente richiamato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con il parere richiamato in epigrafe;

**Considerato** che la ratio sottesa al riconoscimento delle legittime aspettative economiche dei Funzionari facenti funzione trovava la propria ragionevole coerenza giuridica nella clausola risolutiva espressa determinata dalla temporaneità del conferimento di mansione in deroga, in ragione del termine perentorio all'uopo fissato dall'art.52, comma 4, del TUPI, la cui impossibilità ad ottemperarlo era già *in nuce*, atteso che alla data del 25.07.2018 non è stata riscontrata agli atti degli uffici preposti l'esistenza dei documenti prodromici, utili e necessari, all'avvio delle procedure concorsuali di che trattasi entro i novanta giorni successivi;

**Atteso che** ai fini del buon andamento e dell'imparzialità, il bilanciamento degli interessi tra l'equo riconoscimento delle mansioni superiori ai Funzionari e lo svolgimento degli adempimenti connessi alla strutturazione organica dell'Amministrazione assume come paradigma di ragionevolezza la temporaneità della deroga al principio imperativo fissato dalla norma di legge, individuato nel termine di novanta giorni dalla nomina di facente funzione;

**Ritenuto** dovere dare seguito alle prescrizioni contenute nell'avviso legale rassegnato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con il parere nota prot. n. 38092 pervenuta in data 14.06.2019 ed introitata in pari data al protocollo dell'Ente n. 6632;

## **DELIBERA**

- Di revocare con efficacia immediata gli effetti giuridici ed economici della Delibera n. 76/19 del 09.07.2019, nella parte in cui stabilisce "*la corresponsione dell'intero trattamento economico ivi compresi gli emolumenti accessori, fino alla nomina dei dirigenti previsti in pianta organica*"; ciò, in adesione alla dichiarata illegittimità dell'ordine di servizio n. 01/2018 del 25.07.2018, stante il

mancato avvio delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti nel termine di legge dei novanta giorni successivi;

- Di dare mandato al Segretario Generale, Capo della Segreteria Tecnico Operativa, entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla data della presente delibera, di rimodulare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, di cui all'art. 10 della legge n. 84/94 e s.s.m.i., l'assegnazione temporanea delle Aree nelle quali organizzato l'attuale assetto della Pianta Organica vigente e di assumere, medio tempore, la direzione ad interim dei posti vacanti. La riorganizzazione dovrà tenere conto della possibilità di assegnare ai Quadri la responsabilità, nei limiti delle mansioni prevista dall'attuale Mansionario degli Uffici in cui è suddivisa ciascuna Area, sotto il coordinamento del Segretario Generale e/o dei Dirigenti strutturati attualmente in organico, in ragione delle competenze professionali ed accademiche di questi ultimi.

Il Segretario Generale  
Dott. Attilio Montalto



Il Presidente  
Avv. Andrea Annunziata

